

Cari Colleghi,

vi inviamo un aggiornamento sull'ultima seduta del CUN del 7-9 Giugno

1. ABILITAZIONI NAZIONALI

Il decreto sull'abilitazione, modificato in seguito al parere informale reso dal Consiglio di Stato il 25 febbraio, è stato nuovamente presentato al Consiglio di Stato che in data 21 aprile ha dato un nuovo parere (in allegato) piuttosto severo. I rilievi sollevati sono numerosi. Il nodo centrale che vogliamo qui evidenziare rimane quello della valutazione dei commissari. Il CdS osserva che il decreto *“non specifica quale sia l'autorità, che dovrà operare tale riscontro (di coerenza del curriculum dei commissari con i criteri e i parametri stabiliti per la valutazione dei candidati all'abilitazione) e, dall'altro, che una valutazione di questo genere è suscettibile di essere gravemente lesiva del prestigio scientifico e didattico del professore universitario, che aspiri a prendere parte ai lavori della Commissione di valutazione. La valutazione di che trattasi non si esaurisce nella meccanica sovrapposizione di un curriculum a parametri di tipo formale, ma implica la verifica di una conformità sostanziale di un'attività didattica e di ricerca a parametri e criteri, che solo apparentemente sono formali. La valutazione stessa, pertanto, dovrà essere compiuta da un organo collegiale dotato di adeguate competenze tecniche, che sia in grado di operare una valutazione del curriculum e dell'attività del singolo professore, che aspiri a partecipare ad una Commissione di abilitazione, sulla base di parametri e criteri previsti dal relativo decreto ministeriale. Sarebbe infatti, difficilmente spiegabile che l'analoga valutazione prevista per i candidati all'abilitazione sia attribuita dal regolamento alla Commissione (che è un organo collegiale e composto di tecnici esperti nel settore concorsuale), mentre la medesima valutazione riguardante i componenti della Commissione sia attribuita ad organi non parimente qualificati. L'accoglimento del presente rilievo deve intendersi condizionante il parere favorevole.*

Il CdS aggiunge poi che:

La circostanza che nell'ANVUR, stante la composizione di detto organo, possano non essere presenti le competenze idonee ad assicurare, nei singoli casi concreti, che la lista di studiosi ed esperti predisposta per il sorteggio del quinto commissario sia formata da personalità dotate di adeguata e specifica qualificazione scientifica, induce la Sezione a evidenziare che all'ANVUR dovrebbe essere attribuita la possibilità di avvalersi di apporti collaborativi forniti, a sua richiesta, da qualificati organi che siano espressione della comunità scientifica, specialmente per i settori concorsuali che, volta a volta, dovessero risultare estranei alle specifiche competenze dei componenti dell'ANVUR. La Sezione non può non sottolineare l'importanza che al problema suddetto venga data adeguata soluzione.

Come vorrà rispondere il Ministero a questa richiesta non è ancora dato saperlo; il CUN nel frattempo sta avanzando delle proprie proposte.

Riguardo ai "tempi" necessari per l'avvio delle procedure di abilitazione la risposta ufficiale del Ministero è la stessa dei mesi scorsi (ottobre), anche se appare sempre più probabile uno slittamento.

2. SCHEDE SU CRITERI E PARAMETRI PER LE ABILITAZIONI NAZIONALI

Il CUN ha approvato all'unanimità una proposta su “criteri e parametri per la valutazione” ai fini dell'abilitazione nazionale di cui all'Art 16 comma 3 lettere a) e h) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. In allegato trovate il documento con le schede relative alle 14 aree.

Vi ricordiamo che il Ministro ci ha sollecitato a svolgere un lavoro rigoroso, come indicato in una sua recente lettera di cui riportiamo uno stralcio relativo alle abilitazioni: *“Questi ultimi [criteri e parametri], ai quali il Ministero sta lavorando intensamente in stretto dialogo con ANVUR, CEPR e CUN, saranno certamente molto rigorosi, perché dovranno costituire un elemento di garanzia fondamentale per il sistema”.*

Con tutta evidenza il CUN è stato posto di fatto in condizioni di ambigua competizione con ANVUR e CEPR (Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca). Rispetto agli altri organi consultivi il CUN ha la forza e l'autorevolezza derivante dall'essere *organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario*, ma è stato necessario dare tempestivamente il proprio parere sul tema, per evitare di essere scavalcato lasciando agli altri organi consultivi il ruolo di interlocutore del Ministro.

Le schede delle aree vanno lette necessariamente insieme al preambolo del documento perché in esso viene

definito il quadro di riferimento in cui le diverse aree si sono mosse per la definizione dei criteri e parametri. Ricordiamo che il soddisfacimento dei criteri e parametri riportati non è condizione sufficiente per ottenere l'abilitazione ma solo necessaria. La responsabilità del giudizio di merito sui candidati, basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, deve essere pienamente assunta dalle commissioni.

Per la nostra area, abbiamo deciso di fissare quattro parametri che la commissione deve necessariamente valutare. Solo di uno di essi è stato fornito un indicatore e il suo valore (numero minimo delle pubblicazioni), per gli altri abbiamo evitato di definire indicatori bibliometrici precisi perché, come ricordato nel preambolo, la mancanza di una validazione di tali indicatori potrebbe costituire un oggettivo ostacolo al loro impiego.

La scheda adottata nella nostra area prevede che le pubblicazioni richieste possano essere sia quelle su rivista internazionale, sia quelle su atti di congressi intenzionali che prevedano una revisione anonima sul lavoro completo. Il comitato aveva predisposto anche un'altra scheda che prevedeva un numero inferiore di pubblicazioni ma solo su riviste internazionali perché questa scelta è in linea con quella delle altre aree scientifiche/tecnologiche del CUN. Le due schede sono state sottoposte in tempi stretti al giudizio dei referenti dei SSD. La gran parte dei referenti dei SSD da noi interpellati si è espressa a favore della scheda con i congressi. L'argomento più solido, che alla fine ha indotto il comitato a compiere questa scelta, è stato quello della "continuità" rispetto alla scheda approvata nel 2009. È parso anche evidente che la scelta di orientarsi verso le sole riviste avrebbe messo in seria difficoltà molti SSD ai fini delle abilitazioni.

La scelta tra le due proposte e la definizione delle responsabilità da lasciare all'autonomia della commissione non sono state semplici; la rapida indagine conoscitiva (vedi tabella allegata), svolta grazie al vostro impegno, ci ha consentito di verificare differenze davvero abissali nel comportamento editoriale dei vari SSD. Alcune aree CUN, a fronte di analogia evidente di comportamento, hanno stabilito parametri differenziati per Settore concorsuale e/o per Settore Scientifico Disciplinari (talora in nota).

A noi non è sembrato possibile stabilire parametri differenziati all'interno dell'Area 09 per una molteplicità di validissimi motivi: non sarebbe facile individuare criteri per giustificarne le scelte, la legge non sembra consentirlo, i Settori concorsuali ancora non esistono (non è stato ancora adottato il relativo Decreto), i Settore Scientifico Disciplinari sono esplicitamente esclusi dalla legge in sede di abilitazione scientifica nazionale.

La scheda adottata risulta comunque più stringente rispetto alla precedente in quanto viene stabilito che le pubblicazioni su atti di convegno debbano essere non prevalenti rispetto a quelle su rivista e inoltre la revisione deve seguire il principio della peer review anonima sul lavoro completo anche nel caso dei lavori pubblicati sugli atti di congresso.

Siamo anche consapevoli che per alcuni SSD i minimi previsti sono poco significativi. Abbiamo perciò proposto che per ciascun Settore Concorsuale sia lasciata alla responsabilità della commissione la possibilità (o meglio sarebbe dire l'obbligo) di adottare parametri di abilitazione più severi di quelli minimi indicati. *(È in ogni caso responsabilità della commissione adottare parametri di abilitazione più severi di quelli minimi indicati, ogniqualvolta ciò sia richiesto per assicurare livelli di qualificazione in linea con quelli della comunità scientifica di riferimento a livello nazionale e internazionale.)*

3. MOZIONE SULLA RETRIBUZIONE DELLA DIDATTICA DEI RICERCATORI

L'aula ha approvato all'unanimità una mozione (in allegato) relativa alla retribuzione della didattica dei ricercatori stabilita all'art. 6 comma 4 della legge 240/2010. La legge di riforma ha introdotto l'importante novità che i ricercatori, a cui vengono affidati moduli e corsi curriculari, debbano ricevere una retribuzione aggiuntiva secondo modalità stabilite dai singoli atenei e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Poiché gli atenei nel predisporre i regolamenti stanno adottando delle soluzioni molto diverse che potrebbero determinare delle sperequazioni fra ricercatori di atenei diversi, il CUN è voluto intervenire con questa mozione in cui, da un lato precisa alcuni aspetti della normativa in materia anche per evitare che i regolamenti possano contenere disposizioni non conformi alla legge, dall'altro per sollecitare il Ministero a fissare un livello retributivo minimo e per vigilare sui regolamenti degli atenei.

La prossima adunanza CUN è prevista per il 21-23 giugno 2011.

Cari saluti

Andrea Stella, Annalisa Fregolent, Giuseppe Caputo